

**STATUTO della ASSOCIAZIONE  
"GIOVANI BANCA DI CESENA"**

**Art. 1 - L'Associazione**

E' costituita un'Associazione denominata "GIOVANI BANCA DI CESENA", in sigla anche "GIOVANI BDC".

L'Associazione ha sede in Cesena (FO) in Viale Bovio n. 76.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

**Art. 2 - Ambiti di impegno**

L'Associazione svolge le sue attività riconoscendosi pienamente nella Costituzione Italiana e nella dichiarazione dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite e nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione vuole dare un contributo significativo nel territorio di appartenenza della BANCA DI CESENA, valorizzando e potenziando le qualità dei Giovani Associati, anche mediante l'utilizzo di canali di comunicazione innovativi e dinamici, permessi dalle nuove tecnologie, tra gli appartenenti alla Associazione ed il territorio in generale, attraverso iniziative concrete.

L'Associazione vuole porsi come motore propulsivo per fare avvicinare i giovani al mondo sociale della Banca.

**Art. 3 - Scopi**

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

L'Associazione si propone di promuovere ed attuare, tra gli Associati, attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, della sfera sociale, culturale e ricreativa, unitamente alla promozione e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle strategie cooperative, sanciti nella "Carta dei Valori" e nello Statuto sociale della BANCA DI CESENA.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare seminari, incontri, conferenze e convegni per l'analisi e l'approfondimento di tematiche culturali, sociali, politiche e solidaristiche;
- organizzare corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, economico e sociale;
- collaborare con i Comitati Soci della BANCA DI CESENA in tutte le iniziative che rientrino tra gli scopi associativi;
- redigere e pubblicare materiali cartacei, informatici ed audiovisivi, ed in genere multimediali, di diffusione delle proprie iniziative;
- collaborare con altre Associazioni ed organismi giovanili del territorio, operanti nei medesimi settori;
- realizzare e partecipare, su incarico del Consiglio di Amministrazione della BANCA DI CESENA, ad iniziative istituzionali della Banca stessa;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per il raggiungimento degli obiettivi sociali.

**Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2050 (trentuno dicembre due-milacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

**Art. 5 - Soci**

Ci sono due categorie di Soci/Associati:

- *Soci fondatori*: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, e la loro qualità di Soci prescinde da limiti di età;
- *Soci ordinari*: coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua

esistenza, qualificabili "Giovani" in base alle indicazioni infra specificate. Possono divenire Soci ordinari dell'Associazione coloro che liberamente ne accettano i principi sanciti nella "Carta dei valori", e che abbiano i seguenti requisiti:

- ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, già Soci e/o Clienti della BANCA DI CESENA (Soci effettivi);
- ragazze e ragazzi di età compresa fra i 18 ed i 35 anni, non ancora Soci e/o Clienti della BANCA DI CESENA, per un periodo non superiore ad un anno, trascorso il quale sarà necessario acquisire l'effettivo *status* di Socio e/o Cliente della Banca (Soci simpatizzanti).

L'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati, fatta per iscritto in carta libera.

L'accettazione delle domande viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dalla data di delibera dello stesso. In caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 6 - Perdita della qualifica di Socio**

La qualifica di Socio si perde per decesso, recesso o per esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di perdita dei requisiti per i quali è avvenuta l'ammissione, nonché per inadempienza dei doveri previsti dall'art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei Giovani Soci nella prima riunione utile.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione di eventuali contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile.

#### **Art. 7 - Livelli territoriali e strutture**

L'Associazione opera sul territorio di competenza della BANCA DI CESENA; si struttura in un solo livello centrale ed esprime la sua volontà in modo democratico ed elettivo attraverso l'Assemblea dei Giovani Associati.

#### **Art. 8 - Struttura dell'Associazione**

L'Associazione è costituita da quattro organi:

- l'Assemblea dei Giovani Associati/Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Segretario, e
- le Commissioni.

#### **Art. 9 - Assemblea dei Giovani Associati/Soci**

L'Assemblea è composta dai Soci fondatori e dai Soci ordinari, sia effettivi che simpatizzanti.

Solo i Soci fondatori ed i Soci ordinari effettivi hanno diritto di voto; i Soci ordinari simpatizzanti non hanno diritto di voto, ma possono concorrere alla discussione.

L'Assemblea, oltre ad essere punto di confronto tra i Giovani Associati, è anche punto d'incontro e convergenza dei Giovani Associati stessi ed il Consiglio di Amministrazione della BANCA DI CESENA.

A tal fine, all'Assemblea partecipano di diritto tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e la Direzione della BANCA DI CESENA, o loro delegati, ma senza diritto di voto.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare massimo un altro Socio dietro delega scritta. I membri del Consiglio Direttivo non possono rappresentare altri Soci, nemmeno dietro delega scritta.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta (lettera o e-mail) inviata con almeno 15 giorni di preavviso, recante l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di svolgimento dell'Assemblea e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria (fatta salva la diversa maggioranza prescritta in caso di scioglimento e di devoluzione del patrimonio dell'Associazione) è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero di soci aventi diritto di voto intervenuti.

#### **Art. 10 - Assemblea Ordinaria dei Giovani Soci**

Il Consiglio Direttivo deve convocare annualmente l'Assemblea dei Giovani Soci, entro il mese di Marzo di ciascun anno, per:

- verifica dei lavori svolti dal Consiglio Direttivo;
- verifica dell'operato generale dell'Associazione;
- verifica dell'operato delle eventuali Commissioni;
- approvazione tramite votazione del bilancio;
- approvazione del progetto del piano interventi per l'anno successivo;
- proposta di temi ed ambiti di lavoro delle Commissioni;
- elezione, se in scadenza, ogni 4 (quattro) anni del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

#### **Art. 11 - Assemblea Straordinaria dei Giovani Soci**

L'Assemblea dei Giovani Soci in seduta straordinaria è convocata per deliberare:

- in merito alle modifiche del presente Statuto;
- sulla durata dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio, è

richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati aventi diritto al voto.

Tutte le delibere dell'Assemblea straordinaria devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione della BANCA DI CESENA.

#### **Art. 12 - Durata degli incarichi**

Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata quadriennale, salvo diverse espresse indicazioni. Può sussistere per motivi straordinari il rinnovo della nomina per un ulteriore quadriennio.

#### **Art. 13 - Incarichi elettivi: revoca del mandato**

L'Assemblea ordinaria dei Giovani Soci può revocare il mandato ai membri del Consiglio Direttivo. La revoca può essere proposta con richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 dei membri dell'Assemblea.

La delibera di revoca è approvata dall'Assemblea dei Giovani Soci a maggioranza relativa.

#### **Art. 14 - Consiglio Direttivo: definizione e scopi**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e deliberativo dell'Associazione. Svolge la propria azione in forma indipendente, rispettando i principi e le linee guida dettate dalla BANCA DI CESENA ed assicura il riferimento unitario di appartenenza degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà costituire delle Commissioni di lavoro, nominandone i componenti, i cui temi di interesse possono essere proposti dall'Assemblea dei Giovani Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 12 membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dagli Associati in occasione della nomina.

Esso ha il compito di organizzare le Commissioni di lavoro e la vita dell'Associazione.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Soci fondatori.

Sono membri permanenti del Consiglio Direttivo due dipendenti della BANCA DI CESENA, scelti dal Consiglio di Amministrazione della Banca stessa.

Gli altri membri vengono scelti tra i Soci ordinari effettivi, eletti dall'Assemblea attraverso presentazione di una lista unitaria.

#### **Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta al mese e delibera a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo organizza e gestisce l'attività dell'Assemblea e delle Commissioni.

Il Consiglio Direttivo deve fornire al Consiglio di Amministrazione della BANCA DI CESENA, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione scritta nella quale verrà esposto il programma completo delle iniziative annuali progettate.

Il Consiglio Direttivo, insieme al Segretario, predispone il bilancio alla data del 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Segretario, scelto fra i due rappresentanti della BANCA DI CESENA.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti la persona che avrà la rappresentanza legale dell'Associazione.

#### **Art. 16 - Rapporti con la BANCA DI CESENA**

Le parti definiscono, in apposito accordo scritto rivedibile annualmente, sia

la modalità sia la tempistica relative all'interscambio di idee, alla valutazione dell'operato già realizzato nonché alla valutazione dei progetti dell'Associazione. Si conviene infatti che l'Associazione, pur mantenendo autonomia gestionale e programmatica, si debba adoperare per una costante relazione con il Presidente, o Suo delegato, e con il Direttore della BANCA DI CESENA.

#### **Art. 17 - Commissioni di lavoro**

Sono nominate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, e rappresentano il luogo di lavoro dell'Associazione. Sono composte da Soci fondatori e Soci ordinari, tanto effettivi che simpatizzanti.

Si occupano di portare a termine i progetti per i quali sono state formate e devono rendere conto al Consiglio Direttivo presentando periodicamente relazioni sul proprio operato, in base alle indicazioni ricevute dallo stesso Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 - Iniziative della BANCA DI CESENA**

L'Associazione è chiamata a mobilitarsi per vivere a pieno la vita della Banca specie durante le manifestazioni istituzionali da essa organizzate.

#### **Art. 19 - Segretario**

Il Segretario dell'Associazione è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e la durata dell'incarico sarà di un anno, rinnovabile.

Il suo compito è quello di redigere il bilancio e di gestire la patrimonialità dell'Associazione secondo le necessità e le direttive emanate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario non ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20 - Entrate e patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contribuzione annuale della BANCA DI CESENA, previa richiesta scritta da presentare al Consiglio di Amministrazione della Banca;
- quote associative, determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- contributi da parte di Enti pubblici e privati, società e persone fisiche;
- entrate da attività commerciali, il cui utilizzo dovrà concorrere al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione nel rispetto degli scopi sociali fissati dallo Statuto.

#### **Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi di riserva durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione sia imposta per legge. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto, anche costituendo fondi di riserva indivisibili.

#### **Art. 22 - Scioglimento e Devoluzione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 23 - Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.